

## COMMISSIONE X

TRASPORTI E AVIAZIONE CIVILE — MARINA MERCANTILE  
— POSTE E TELECOMUNICAZIONI

39.

## SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 24 GENNAIO 1974

## PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CAPELLA

## INDICE

	PAG.	PAG.
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		
Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale ( <i>Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato</i> ) (2512-B) . . . . .	601	BAGHINO . . . . . 609
PRESIDENTE . . . . .	601, 602, 604, 605	CARRI . . . . . 608, 609, 612
CERAVOLO . . . . .	602, 603, 604, 605	CENGARLE, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile</i> . . . . .
MARZOTTO CAOTORTA . . . . .	603	607, 608 609, 612
MERLI, <i>Relatore</i> . . . . .	602, 603	CERAVOLO . . . . . 607
PICCINELLI . . . . .	603, 604	MERLI, <i>Relatore</i> . . . . . 606, 609
PIERACCINI, <i>Ministro della marina mercantile</i> . . . . .	602, 603, 604, 605	PICCINELLI . . . . . 607
		RUSSO FERDINANDO . . . . . 607
		SPINELLI . . . . . 608
<b>Disegno di legge (Discussione e approvazione):</b>		<b>Votazione segreta:</b>
Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 — secondo e terzo comma — della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 (2478) . . . . .	605	PRESIDENTE . . . . . 612
PRESIDENTE . . . . .	605, 606	
BAGHINO . . . . .	606	
MERLI, <i>Relatore</i> . . . . .	605	
<b>Disegno di legge (Seguola della discussione e rinvio):</b>		
Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477) . . . . .	606	
PRESIDENTE . . . . .	606, 607, 608, 609, 612	

La seduta comincia alle 16,15.

MAROCCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale (*Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato*) (2512-B).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, per l'esercizio del credito navale », già approvato dalla VI Commis-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

sione permanente del Senato nella seduta del 13 novembre 1973, modificato dalla X Commissione permanente della Camera nella seduta del 6 dicembre 1973 e modificato dalla VI Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 gennaio 1974.

L'onorevole Merli ha facoltà di riferire sulle modifiche apportate dal Senato.

MERLI, *Relatore*. Il Senato ha modificato gli articoli 4 e 6. Al primo ha soppresso le parole « che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea » che sono pleonastiche, in quanto ciò è già previsto dal trattato della CEE. Inoltre ha aggiunto un comma che prevede la costituzione di una commissione ministeriale di cui fanno parte cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale, commissione che deve essere sentita dal ministro della marina mercantile quando stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei settori delle costruzioni navali e delle altre attività da finanziare.

Il Senato ha inoltre soppresso l'articolo 6, che prevedeva la partecipazione agli organi della sezione speciale di credito navale dell'IMI di quattro esperti designati dal ministro della marina mercantile, uno su indicazione dell'armamento, uno dell'organizzazione rappresentativa dei cantieri navali e due delle organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale, per non porre quella sezione di credito su un piano diverso rispetto agli istituti di credito a medio termine, che insieme ad altri istituti, in base all'articolo 1, potranno effettuare le operazioni di credito navale. Infatti, si sarebbe verificata una sfasatura fra la sezione di credito navale dell'IMI, che ha dei rappresentanti e i suddetti istituti, che non li avrebbero avuti. Comunque, la presenza dei membri delle varie organizzazioni sindacali è salvaguardata dalla commissione prevista dal secondo comma aggiunto dal Senato all'articolo 4.

Concludendo, raccomando l'approvazione delle modifiche introdotte dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

CERAVOLO. Il gruppo comunista ha sempre riconosciuto l'esigenza del credito navale agevolato ai fini di una sempre maggiore

competitività della flotta nazionale, ma ha sempre criticato il fatto che si sia continuato negli anni passati a privilegiare la politica delle sovvenzioni rispetto a quella degli investimenti, come si è verificato per altre leggi. Anche con questo provvedimento si è stabilito un investimento fra i più rilevanti che abbiamo mai registrato in questi ultimi tempi, consistente nell'erogazione di 16.500.000.000 di lire in tre anni, assolutamente sproporzionata rispetto agli investimenti che vengono fatti nell'attività produttiva, anche sotto il profilo della scelta di tempo.

In un primo tempo il gruppo comunista si era dichiarato favorevole a questo provvedimento ed in sede di gruppo di lavoro si erano concordati gli emendamenti da apportare, alcuni dei quali sono caduti e pertanto il gruppo comunista voterà contro questo provvedimento. Ci interessava in modo particolare la presenza dei rappresentanti dei lavoratori nella sezione di credito navale dell'IMI, soprattutto dopo le denunce avvenute attraverso la stampa. Vorrei che il signor ministro accettasse un ordine del giorno che preannunciasse sin da ora e che impegni il Governo a riferire in Commissione entro un determinato periodo di tempo su questa situazione (già il ministro aveva fatto una dichiarazione in questo senso in altra occasione), perché altrimenti dovremmo usare altri strumenti, che dilazionerebbero la risoluzione della questione, mentre occorre procedere ad un accertamento sugli scandali dell'IMI, siano essi veri o no.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

PIERACCINI, *Ministro della marina mercantile*. Brevemente, per rispondere in particolare all'onorevole Ceravolo. Gli emendamenti apportati dal Senato sono stati illustrati dal relatore, onorevole Merli, e debbo dire che mi sembrano estremamente logici. Se si esercita il credito sentendo il parere di una commissione di cui fanno parte i rappresentanti delle organizzazioni cantieristiche, dell'armamento e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale, questo esercizio non può essere previsto, in tal modo, soltanto per un istituto.

Inoltre, dobbiamo anche dire che questo principio è molto discutibile, in quanto determinerebbe una innovazione dell'intero mec-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

canismo del credito in Italia. Infatti, non si può certo ammettere che un interessato ad una determinata politica — mi riferisco, per esempio, ad un armatore — possa conoscere la situazione patrimoniale delle aziende concorrenti. Ripeto, ritengo che sia un principio molto discutibile; invece, la soluzione prevista dall'articolo 4 mi sembra che meglio risponda alle esigenze, e cioè quelle di avere un organo democratico che segua, di anno in anno, la situazione e fornisca la propria opinione al ministro il quale ne dovrà tenere conto nella determinazione delle priorità da seguire.

L'altro emendamento, che si riferisce alla eliminazione di qualsiasi accenno alla Comunità economica europea, è stato determinato da due ordini di ragioni. La prima, come ha anche accennato il relatore, si riferiva al fatto che un accenno del genere può essere considerato del tutto superfluo, in quanto esiste già una disciplina fissata dai trattati della Comunità stessa. Inoltre, dobbiamo tener presente che si deve tendere a favorire la piena occupazione nei nostri cantieri. La seconda ragione è questa: vi è un inconveniente, perché mentre il problema non si porrebbe per i nostri cantieri, esso sussisterebbe se lo Stato italiano volesse favorire l'acquisto di superpetroliere da 400 mila tonnellate. Non è concepibile che uno Stato si precluda la possibilità di favorire la propria flotta.

Desidero precisare che l'attuale testo dell'articolo 4 fu votato al Senato da tutti i gruppi perché lo ritennero logico. Pertanto raccomando l'approvazione del provvedimento nel testo pervenuto dal Senato, anche perché è stato più volte dibattuto.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno preannunciato dall'onorevole Ceravolo, dissi già in una precedente seduta che non vi era alcun inconveniente a che il Governo riferisse in Commissione; però, siccome non sono il ministro competente e non ho alcun potere di controllo sulle operazioni dell'IMI e di qualsiasi altro organo bancario, posso solo assumere l'impegno di trasmettere immediatamente questo ordine del giorno al ministro del tesoro.

CERAVOLO. Sembra evidente che questo disegno di legge che vi accingete ad approvare è un provvedimento di finanziamento per i prossimi tre anni, ma, nel frattempo, è necessario predisporre una organica legge sul credito navale, su cui vi deve essere l'impegno di tutti i gruppi.

PIERACCINI, *Ministro della marina mercantile*. Sono d'accordo.

MERLI, *Relatore*. Bisognerebbe esaminare anche il problema del tasso di interesse, perché tutti gli incentivi dati alla Cassa per il mezzogiorno sono a tasso fisso, come era nella vecchia legge sul credito navale.

PIERACCINI, *Ministro della marina mercantile*. Anche per questo problema si potrà studiare una soluzione.

MARZOTTO CAOTORTA. Ho ascoltato con molto interesse le assicurazioni del signor ministro sull'uso di questo credito, che dovrebbe essere limitato all'ambito della CEE.

PIERACCINI, *Ministro della marina mercantile*. Dovrebbe essere limitato all'Italia.

MARZOTTO CAOTORTA. Nel predisporre questo ordine del giorno, mi sembra che sarebbe opportuno esplicitare il desiderio che queste norme comunitarie siano applicate per limitare nell'ambito della CEE l'uso di questo credito.

PIERACCINI, *Ministro della marina mercantile*. Se vogliamo accelerare la trasformazione della flotta di Stato (non vi è accordo fra me ed il ministro del tesoro, ma credo che vi sia fra me e l'intera Commissione) può darsi che sia utile acquistare navi a tecnologia avanzata, che in certi cantieri non vengono costruite (sono costruite solo in Svezia ed in Giappone) o superpetroliere. Se lo Stato italiano deciderà sul serio di approntare una flotta petrolifera che garantisca la autonomia del paese in questo settore, non dobbiamo precludere *a priori* questa possibilità. Questa norma tende a favorire i cantieri italiani così come la legge sulle demolizioni all'esame del Senato, ma fu osservato da qualcuno che la CEE non permette ciò. Mentre per le altre leggi non si poneva il problema, qui, invece, si pone e allora si è trattato di stabilire un'indicazione di priorità.

PICCINELLI. Vi è la preoccupazione che non soltanto il settore armatoriale pubblico, ma anche quello privato possa commissionare navi a cantieri del nord Europa o del Giappone, perché in quei paesi trovano una convenienza economica. Allora non sembrerebbe giusto che i privati si trovassero nelle condizioni di poter più facilmente accedere

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

ai cantieri stranieri al di fuori dell'Italia e della CEE, per il fatto che noi aggiungiamo al minor costo le agevolazioni del credito navale.

**PIERACCINI, Ministro della marina mercantile.** Nell'ordine del giorno si dovrebbe indicare che, nell'eventualità che si dovesse uscire dall'ambito della CEE, ciò sarebbe ammesso soltanto per navi che, per ragioni tecniche o di dimensioni, non si costruiscono nei cantieri della CEE.

**PICCINELLI.** Occorre evitare ai cantieri navali nazionali, oltre che la concorrenza naturale dei cantieri più evoluti, anche quella rappresentata dalla concessione del credito navale.

**PRESIDENTE.** Passiamo all'esame delle modifiche apportate dal Senato, affinché il disegno di legge venga approvato in una identica stesura dai due rami del Parlamento.

Gli articoli 1, 2 e 3 non sono stati modificati:

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 4 nel seguente testo:

## ART. 4.

Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il ministro della marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori, che non potranno comunque essere eseguiti al di fuori dell'area della Comunità economica europea.

La VI Commissione permanente del Senato lo ha così modificato:

## ART. 4.

Nell'accordare i contributi di interesse sui finanziamenti il ministro della marina mercantile terrà conto prioritariamente delle iniziative ritenute più conformi all'interesse dell'economia nazionale, avuto particolare riguardo ai livelli complessivi di occupazione dei settori interessati alla esecuzione dei lavori.

Ai fini del precedente comma il ministro della marina mercantile stabilisce annualmente i criteri relativi alla determinazione dei

settori delle costruzioni navali e delle altre attività da finanziare ai sensi della presente legge, sentita una commissione ministeriale della quale facciano parte anche cinque esperti, designati uno dall'armamento, uno dalle organizzazioni rappresentative dei cantieri navali e tre dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative su scala nazionale.

**CERAVOLO.** Dichiaro che il gruppo comunista si asterrà dalla votazione dell'articolo.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo della Commissione del Senato.  
(È approvato).

L'articolo 5 non è stato modificato.

La nostra Commissione aveva approvato l'articolo 6 nel seguente testo:

## ART. 6.

All'articolo 1 della legge 9 gennaio 1962, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

« Faranno altresì parte degli organi di tale sezione quattro esperti designati dal ministro della marina mercantile, uno su indicazione dell'armamento, uno dell'organizzazione rappresentativa dei cantieri navali e due delle organizzazioni sindacali più rappresentative su scala nazionale ».

La VI Commissione permanente del Senato lo ha soppresso.

**CERAVOLO.** Dichiaro che il gruppo comunista è contrario alla soppressione proposta dal Senato.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione la soppressione dell'articolo 6 introdotta dal Senato.  
(È approvata).

L'articolo 7, ora 6 - ultimo del disegno di legge - non è stato modificato.

Gli onorevoli Ceravolo, Korach, Foscari e Guglielmino hanno presentato il seguente ordine del giorno:

La Commissione trasporti,

venuta a conoscenza da notizie giornalistiche di insistenti voci relative a irregolarità nella gestione della sezione di credito navale dell'IMI e alla presenza negli organi direttivi

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

della sezione stessa di persone direttamente legate ad alcuni gruppi armatoriali,

impegna il Governo

a riferire in proposito in Commissione entro e non oltre trenta giorni.

(0/2512-B/1/10).

**PIERACCINI, Ministro della marina mercantile.** Come ho già detto, accetto l'ordine del giorno, con riserva di trasmetterlo al ministro del tesoro.

**GERAVOLO.** Non insistiamo per la votazione.

**PRESIDENTE.** Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 (2478).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 - secondo e terzo comma - della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 ».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali e la V Commissione bilancio hanno espresso parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

L'onorevole Merli ha facoltà di svolgere la relazione.

**MERLI, Relatore.** Mi rimetto alla relazione già svolta in sede referente, poiché, trattandosi di norme interpretative, l'articolato è di per sé sufficiente a chiarirle.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

Passiamo all'esame degli articoli. Poiché agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 1.

Tra i destinatari dell'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della

legge 15 febbraio 1967, n. 40, sono compresi anche gli applicati principali stenodattilografi e gli applicati di stenodattilografia.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il personale destinatario del beneficio di carriera previsto dall'articolo 16, secondo e terzo comma, della legge 15 febbraio 1967, n. 40, deve essere inquadrato nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella posseduta nel gruppo esecutivo di provenienza alla data di adozione dei relativi provvedimenti d'inquadramento, salvo quanto previsto dall'articolo 3 della presente legge.

(È approvato).

#### ART. 3.

Al personale indicato nei precedenti articoli 1 e 2 - all'atto in cui, verificatasi la necessaria disponibilità organica, viene deliberato l'inquadramento nei loro confronti - è data facoltà di richiedere il rinvio dell'inquadramento stesso ad una data successiva al verificarsi di detta disponibilità organica.

In tal caso, qualora il personale abbia ottenuto nel frattempo promozioni nel gruppo esecutivo di appartenenza, l'inquadramento è deliberato a domanda, nella qualifica del gruppo di concetto dei coadiutori corrispondente a quella da ultimo conseguita nel gruppo esecutivo, con decorrenza coincidente con la data di acquisizione della nuova qualifica.

(È approvato).

#### ART. 4.

L'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori non comporta la conservazione dell'anzianità maturata nella posizione di provenienza.

(È approvato).

#### ART. 5.

I dipendenti che dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultano passati nel gruppo di concetto quali vincitori di concorso pubblico o di concorso interno per qualifiche del personale di

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

concetto sono esentati dall'esame di idoneità, previsto dal secondo comma dell'articolo 16 della legge stessa.

(È approvato).

## ART. 6.

Gli inquadramenti nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, sono effettuati annualmente, utilizzando tutti i posti lasciati vacanti dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, dai dipendenti già inquadrati nelle qualifiche dei coadiutori, prescindendo, ai fini dell'utilizzazione delle vacanze, dalla qualifica rivestita da questi ultimi.

Gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, al 31 dicembre 1967 sono disposti con decorrenza 1° gennaio 1968.

A partire dal 1° gennaio 1968, gli inquadramenti connessi con le vacanze verificatesi nel primo semestre di ciascun anno sono disposti con decorrenza coincidente con quella della relativa vacanza, mentre gli inquadramenti connessi con le vacanze del secondo semestre sono disposti con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

(È approvato).

## ART. 7.

I dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, inquadrati dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, nel gruppo esecutivo degli uffici ai sensi dell'articolo 14 della legge stessa sono ammessi, a domanda, da prodursi entro 60 giorni dalla data di partecipazione del relativo provvedimento, all'inquadramento nel gruppo di concetto dei coadiutori, di cui ai precedenti articoli, purché alla predetta data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40, risultino in possesso del requisito di utilizzazione previsto dall'articolo 16, secondo comma, della medesima legge.

(È approvato).

## ART. 8.

I precedenti articoli hanno effetto dalla data di entrata in vigore della legge 15 febbraio 1967, n. 40.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo successivo, ultimo del disegno di legge:

## ART. 9.

La data 1° gennaio 1971 indicata nell'articolo 5 della legge 20 ottobre 1971, n. 880, è sostituita con la data 1° luglio 1970.

BAGHINO. Parlo per dichiarazione di voto. L'articolo 9 praticamente vorrebbe impedire alle categorie del personale che hanno pendente un ricorso al Consiglio di Stato il riconoscimento di una diversa impostazione. Con l'articolo 9 si aggrava ulteriormente la loro posizione e non si dirime la vertenza. L'abolizione dell'articolo 9 darebbe luogo ad un eventuale accordo in sede interna; invece, mantenendo questo articolo, gli interessati dovranno di fatto continuare a coltivare il ricorso e, quando il Consiglio di Stato darà loro ragione, ci troveremo di fronte alla necessità di modificare anche questa legge per applicare quanto avrà stabilito il Consiglio di Stato.

Per questo motivo preannuncio il voto contrario del gruppo del MSI-destra nazionale.

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, pongo in votazione l'articolo 9 nel testo del disegno di legge.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione del disegno di legge: Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato (2477).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Sistemazione degli incaricati di stazione, fermata e passaggi a livello nei ruoli organici dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

Ricordo che nella seduta del 10 dicembre 1973 fu deciso di chiedere alla V Commissione bilancio e alla I Commissione affari costituzionali il parere di rispettiva competenza sugli emendamenti presentati dal relatore.

MERLI, *Relatore*. Poiché il Ministero del tesoro ha opposto un diniego alla maggiore spesa implicata dagli emendamenti da me a suo tempo presentati per estendere alla cate-

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

goria dei guardiamassi i benefici del provvedimento, penso che non resti alla Commissione che approvare il disegno di legge senza i detti emendamenti, oppure rinviare la discussione per consentire al dicastero del tesoro un riesame della questione.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Questa mattina ho avuto occasione di intervenire in sede di Commissione bilancio per illustrare gli emendamenti del relatore, che sono stati accolti all'unanimità, ma il Tesoro è di diverso avviso e ciò significa, praticamente, la non accettazione degli emendamenti. Devo chiarire che il Ministero non era d'accordo sugli emendamenti, che non sono frutto di un accordo fra i sindacati e il Governo ma frutto di una valutazione della Commissione, per cui avevo espresso il parere di rimetterci alla valutazione della Commissione stessa. Ho sentito le organizzazioni sindacali e a questo punto non resta che rinviare l'esame del disegno di legge — ma dubito che il Tesoro modifichi il suo atteggiamento — o approvarlo senza gli emendamenti, facendo nel contempo ogni tentativo per rimuovere gli ostacoli e proponendo le modifiche al Senato, così che, se il Tesoro avrà cambiato atteggiamento, alla Camera dei deputati si potrebbero riesaminare solo gli emendamenti in questione. Guadagneremmo tempo. I sindacati si rimettono alla Commissione perché per una modifica che riguarda 264 persone rischiano di bloccare 1.200 per dieci giorni.

Direi quindi di approvare il provvedimento senza gli emendamenti, fermo restando il nostro impegno di presentarli al Senato.

RUSSO FERDINANDO. Si tratta di una discriminazione e non è accettabile che non si comprenda nel provvedimento la categoria dei guardiamassi. Accettando l'impegno assai preciso del Governo e la giustificazione che gli emendamenti saranno presentati al Senato per guadagnare tempo, credo che si possa votare il provvedimento questa sera stessa per evitare ritardi.

PICCINELLI. Il gruppo della democrazia cristiana è perplesso ad approvare un provvedimento che non tenga conto delle legittime richieste di questa categoria. Prospettiamo quindi due soluzioni possibili. La prima è di approvare i singoli articoli del disegno di legge, accantonando gli articoli 3, 5 e 10, e attendere il parere della Commissione competente. La seconda, più semplice, è di ap-

provare tutti gli articoli del disegno di legge nel testo al nostro esame, senza includere i guardiamassi, ma attendendo il parere della Commissione bilancio prima di approvare definitivamente il provvedimento, coll'intesa che, se il parere sarà favorevole, potremmo introdurre un articolo aggiuntivo che stabilisca che le norme si applicano anche a tale categoria di personale.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Sarei più favorevole ad un ordine del giorno, che accetterei, che impegnasse il Governo ad esperire alcuni tentativi nei confronti del Ministero del tesoro per rimuovere questo ostacolo e introdurre le modificazioni (concernenti i guardiamassi e altre proposte dal gruppo comunista) da sottoporre al Senato.

In ogni caso mi rimetto alle decisioni della Commissione.

PRESIDENTE. Da un punto di vista procedurale, penso sarebbe più sbrigativo e politicamente più valido approvare il provvedimento così com'è, con un ordine del giorno, firmato da tutti i gruppi della Commissione, che impegni il Governo a cercare di far recedere il Ministero del tesoro dalle sue decisioni, e a introdurre al Senato le opportune modificazioni, che poi noi approveremo definitivamente in seconda lettura.

PICCINELLI. Il nostro timore è che approvando definitivamente il provvedimento, al Senato si finisca poi per vararlo senza introdurre alcuna modifica. Se rimane qui ed approviamo solo l'articolato, la pressione delle categorie e la nostra posizione concorde possono essere tali da indurre la Commissione bilancio a recedere dalla sua posizione.

La mia proposta è quindi di presentare, e approvare in linea di principio, un articolo aggiuntivo da inviare per il parere alla Commissione bilancio, sottolineando come la mancata approvazione del disegno di legge sia dovuta al fatto che riteniamo, unitariamente, che la Commissione bilancio deve modificare il suo atteggiamento.

CERAVOLO. Il gruppo comunista è contrario ad un ordine del giorno, come suggerito dall'onorevole Cengarle. Riteniamo sia più efficace una posizione unitaria della Commissione che esprima alla Commissione bilancio la volontà di approvare il provvedimento con le modifiche.

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

SPINELLI. Condivido pienamente il pensiero dell'onorevole Piccinelli, ritenendo che un atteggiamento unitario della Commissione abbia più forza che non un ordine del giorno.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

## ART. 1.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di gestore dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati dei servizi di stazione e di fermata;

b) gli incaricati utilizzati ai termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche dei gestori in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668, e 7 ottobre 1969, n. 747, o perché, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perché, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967, si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato.

L'onorevole Carri ha presentato i seguenti emendamenti:

*Aggiungere alla fine, le seguenti lettere:*

« d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10497;

e) i coadiutori di fatica ad orario intero e ridotto e i sostituti di coadiutore, inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, che avevano conseguito, entro il termine stabilito dal secondo comma dell'articolo 8 della legge citata, le abilitazioni

previste dall'articolo medesimo per l'inquadramento nella qualifica di gestore ».

*Aggiungere il seguente comma:*

« Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati del servizio di vigilanza di punti speciali della linea (ponti ferrosi, caduta massi, ponti ecc.);

b) gli incaricati utilizzati ai termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10497, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) i dipendenti degli incaricati di vigilanza di punti speciali della linea, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10497 ».

CARRI. Le lettere d) ed e), aggiuntive all'articolo 1, vengono proposte in analogia a quanto previsto dal punto d) degli articoli 2 e 3.

Lo spirito delle modifiche proposte vuole eliminare una palese discriminazione (ai fini dell'inquadramento nella qualifica di gestore) tra i coadiutori familiari e coadiutori dipendenti non familiari dell'incaricato. Per quanto concerne l'inquadramento degli incaricati di servizi di vigilanza di parti speciali della linea, trattasi di circa 250 unità attualmente utilizzate con carattere di continuità in una mansione strettamente collegata alla sicurezza della circolazione treni. Le mansioni, quindi, sono assimilabili a quelle normalmente espletate dal personale ferroviario dell'esercizio o aventi stretta attinenza con l'esercizio stesso.

Occorre sottolineare, inoltre, che circa il 30 per cento di questo personale opera nelle linee dell'Alto Adige; si tratta, quindi, tra l'altro, di una questione di rispetto del cosiddetto « pacchetto » (accordo De Gasperi-Grüber).

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Dovremmo chiedere il parere della V Commissione bilancio.

CARRI. Se è giusto l'emendamento relativo ai guardamassi, non vedo perché non dovremmo affrontare anche la situazione che riguarda questo limitato numero di persone;



VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

si può anche pensare che la loro situazione sia sfuggita al momento della stesura del disegno di legge.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Già in sede di gruppo di lavoro il Governo si era pronunciato negativamente su questi emendamenti; comunque posso assumere l'impegno di riesaminare il problema.

MERLI, *Relatore*. Ho parlato a lungo con l'onorevole Guglielmino su questi emendamenti e ciascuno è rimasto sulle proprie posizioni. Fra l'altro, dei trenta casi prospettati dall'onorevole Guglielmino, solo due ci dovrebbero interessare. Mi sento in imbarazzo per questa situazione.

CARRI. Mi sembra che vi fosse l'intenzione di superare il primo punto, relativo ai familiari, e di accogliere invece il secondo punto.

MERLI, *Relatore*. Siccome dovremo sospendere la discussione per chiedere il parere alla V Commissione bilancio sull'articolo aggiuntivo preannunciato dall'onorevole Piccinelli, si potrà esaminare meglio la situazione e semmai presentare un ulteriore articolo aggiuntivo.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Ma se quest'ultimo non venisse trasmesso subito alla V Commissione bilancio, si perderebbe un'altra seduta.

PRESIDENTE. La Commissione dovrebbe decidere di trasmettere subito anche questo articolo aggiuntivo alla Commissione bilancio.

BAGHINO. Dobbiamo decidere per una soluzione valida, perché la V Commissione bilancio su un emendamento ha già espresso parere negativo e altrettanto farà sugli altri, che comportano un aumento di spesa.

CENGARLE, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Se vogliamo dar forza alle nostre argomentazioni dobbiamo attestarci sulle posizioni dei guardamassi, perché aggiungendo un'altra categoria a quelle dei beneficiari del provvedimento, credo che daremmo ulteriori motivi al Ministero del tesoro per dare una risposta negativa. Poiché mi sembra che i casi si riducono a due, non è il caso di bloccare l'iter del provvedimento;

in sede amministrativa potremo trovare il modo di sistemarli.

CARRI. Il fatto non è che si tratta di poche persone, ma che continuano a permanere alcune situazioni che ci eravamo impegnati a superare con questo provvedimento. Comunque, a nome del gruppo comunista ritiro gli emendamenti, dato l'impegno che ha preso il sottosegretario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo di cui ho dato precedentemente lettura.

(È approvato).

Poiché agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

#### ART. 2.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di ausiliario di fermata dei ruoli organici del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati non inquadrati nella qualifica di gestore ai sensi dell'articolo 1 perché privi delle abilitazioni prescritte all'articolo 4 della presente legge;

b) gli incaricati utilizzati esclusivamente nelle fermate abilitate al servizio viaggiatori e bagagli con le norme in uso per le case cantoniere;

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli di stazione e di fermata, quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nella qualifica di ausiliario di fermata, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 ottobre 1969, n. 747, o perché carenti del requisito delle 150 giornate di effettive prestazioni nell'anno precedente la data di entrata in vigore della legge medesima, ovvero perché, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di stazione e di fermata di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971 n. 10947.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE -- SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

## ART. 3.

Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono inquadrati nella qualifica di guardiano dei ruoli organici del personale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato:

a) gli incaricati del servizio di apertura e chiusura dei passaggi a livello presenziati;

b) gli incaricati utilizzati a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947, per le sostituzioni dei soggetti di cui alla precedente lettera a);

c) gli incaricati e i coadiutori addetti a servizi diversi da quelli indicati alla precedente lettera a), quando si tratti di soggetti i quali non hanno potuto conseguire l'inquadramento a ruolo nelle qualifiche del personale di vigilanza in applicazione delle leggi 27 luglio 1967, n. 668 e 7 ottobre 1969, n. 747, o perché, pur essendo in possesso degli altri requisiti previsti da dette leggi, erano carenti dell'anno di continuativo servizio o delle 500 giornate di effettive prestazioni nel triennio 1° maggio 1964-30 aprile 1967, ovvero perché, pur possedendo gli altri requisiti prescritti, alla data del 26 agosto 1967 si trovavano a prestare la loro opera in servizi non utili ai fini dell'inquadramento a seguito di trasferimento disposto dall'Azienda per soppressione del posto di assuntoria dagli stessi precedentemente occupato;

d) i dipendenti degli incaricati di passaggi a livello, di cui all'articolo 4, primo e terzo comma, del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

(È approvato).

## ART. 4.

Sono condizioni per l'ammissione all'inquadramento:

che la posizione giuridica che dà titolo ad esso ai sensi dei precedenti articoli 1, 2 e 3 sia posseduta alla data di entrata in vigore della presente legge; hanno tuttavia titolo ad essere ammessi all'inquadramento anche quegli incaricati, sostituti e coadiutori che a tale data si trovino ad adempiere agli obblighi militari, ovvero in stato di astensione obbligatoria o facoltativa dal lavoro a norma della legge 30 dicembre 1971, n. 1204;

il possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, di un'età non superiore a 62 anni per coloro che debbono essere inquadrati nella qualifica di gestore e a 58 anni

per coloro che debbono essere inquadrati nelle qualifiche di ausiliario di fermata e di guardiano.

L'ammissione all'inquadramento nella qualifica di gestore è altresì subordinata al possesso delle abilitazioni alle gestioni viaggiatori, bagagli e merci; l'ammissione all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata, al possesso delle abilitazioni a freni, scambi e manovre. Tali abilitazioni dovranno essere conseguite, in base ad appositi programmi, nel termine massimo di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Il diritto a conseguire la nomina nella qualifica d'inquadramento è subordinata al possesso del titolo di studio di licenza di scuola elementare e dei requisiti di idoneità fisica previsti dalle norme vigenti per le qualifiche di inquadramento, da accertare con i criteri delle visite di revisione. Tali requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina.

(È approvato).

## ART. 5.

Ciascuno degli inquadramenti di cui ai precedenti articoli 1, 2 e 3 è effettuato d'ufficio - ad eccezione dei soggetti indicati alle lettere c) dei predetti articoli, i quali dovranno presentare, a pena di decadenza, domanda d'inquadramento nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge - in base a graduatorie formulate secondo le giornate di effettiva prestazione per l'espletamento dei servizi d'istituto, maturate dagli aventi titolo nel periodo compreso fra il 1° gennaio 1971 e la data di entrata in vigore della presente legge, da valutare in base a criteri che verranno stabiliti con deliberazione del direttore generale delle ferrovie dello Stato sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale ed unitario maggiormente rappresentative. A parità di punteggio la preferenza è data dall'età.

I soggetti di cui all'articolo 2, lettera a), sono collocati in graduatoria prima degli altri aventi titolo all'inquadramento nella qualifica di ausiliario di fermata.

Compete al direttore generale dell'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nominare le commissioni compartimentali per la formulazione delle graduatorie di inquadramento, alle quali parteciperanno i rappresentanti del personale designati con i criteri di cui all'articolo 23 della legge 27 luglio 1967, n. 668,

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

approvare le graduatorie stesse e deliberare la nomina a ruolo degli aventi titolo.

Gli inquadramenti sono deliberati nel quantitativo delle dotazioni organiche in aumento alle tre qualifiche, stabilite in n. 161 unità per la qualifica di gestore, n. 12 unità per la qualifica di ausiliario di fermata e in n. 1757 unità per la qualifica di guardiano.

Le dotazioni organiche di cui al comma precedente verranno ripartite fra i compartimenti con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Sono dichiarati decaduti dal diritto alla nomina i rinunciatari, coloro i quali non risultino in possesso dei requisiti indicati al terzo comma dell'articolo 4 e coloro i quali nel termine di 60 giorni dalla partecipazione dell'invito non raggiungano il posto d'organico loro assegnato. Decadono altresì dal diritto alla nomina quei soggetti i quali, sia anteriormente sia successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano venuti a versare nelle condizioni previste all'articolo 19, nn. 3) e 4), del decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

I posti non coperti dai decaduti vanno conferiti a coloro che seguono in graduatoria e che non avevano potuto conseguire la nomina per mancanza di disponibilità.

(È approvato).

#### ART. 6.

Il personale inquadrato ai sensi della presente legge è iscritto al fondo pensioni e alla opera di previdenza, ai sensi dell'articolo 64 della legge 26 marzo 1958, n. 425.

In luogo della iscrizione al fondo pensioni, il personale medesimo ha facoltà di optare, entro sei mesi dalla data di accettazione dell'inquadramento, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Dalla iscrizione al fondo pensioni sono comunque esclusi coloro i quali alla data di decorrenza dell'inquadramento abbiano superato il 50° anno di età o, se inquadrati nella qualifica di gestore, il 52° anno. In tale caso gli interessati saranno iscritti, ove non lo fossero già, all'Istituto nazionale della previdenza sociale e coloro i quali, secondo la tabella allegata n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, dovrebbero essere collocati in quiescenza al compimento del 58° anno di età, saranno trattenuti fino al 60° anno.

Con l'iscrizione all'opera di previdenza cessa per l'azienda autonoma delle ferrovie

dello Stato l'obbligo del pagamento dei premi per le polizze costituite in base alle convenzioni stipulate con l'Istituto nazionale delle assicurazioni.

L'azienda stessa cederà la proprietà della polizza agli interessati, i quali potranno avvalersi delle facoltà previste dall'articolo 9 della convenzione stipulata con il predetto istituto assicurativo ed approvata con il decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 6 settembre 1952, n. 893.

(È approvato).

#### ART. 7.

Per il personale inquadrato a ruolo in base alla presente legge ed iscritto al fondo pensioni, la ritenuta straordinaria prevista dall'articolo 6 del regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, modificato dall'articolo 12 del decreto legislativo luogotenenziale 13 agosto 1917, n. 1393, è limitata al decimo dello stipendio annuo senza tenere conto dell'eventuale superamento del 30° anno di età.

(È approvato).

#### ART. 8.

Il personale inquadrato a ruolo in applicazione della presente legge è collocato a riposo d'ufficio al compimento dei limiti di età previsti dalla tabella allegata n. 6 alla legge 7 ottobre 1969, n. 747, salva l'eccezione di cui al terzo comma del precedente articolo 6.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma compete la pensione con le norme di cui al testo unico 22 aprile 1909, n. 229, e successive modificazioni, purché abbia compiuto almeno 10 anni di servizio utile, in difetto di che compete il sussidio per una sola volta in luogo di pensione nella misura prevista per i casi di cui all'articolo 21 del citato testo unico purché abbia prestato almeno un anno intero di effettivo servizio.

Ove alla data di raggiungimento dei limiti di età non siano stati maturati i 10 anni di servizio utile a pensione, il collocamento a riposo avverrà al compimento di tale periodo di servizio ma comunque non oltre il 65° anno di età.

(È approvato).

#### ART. 9.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — DECIMA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 24 GENNAIO 1974

Gli onorevoli Piccinelli, Merli, Bodrito Antonio, Russo Ferdinando, Carri e Baghino hanno presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente:*

**ART. 9-bis.**

Le norme di cui all'articolo 3 della presente legge si applicano altresì agli incaricati del servizio guardamassi e loro sostituti a termini dell'articolo 6, punto 3, del decreto del ministro dei trasporti e dell'aviazione civile 27 luglio 1971, n. 10947.

Per tali incaricati e loro sostituti saranno formulate graduatorie compartimentali distinte per uffici lavori di compartimento. A tale fine le dotazioni organiche di cui all'articolo 5 della presente legge saranno aumentate di 199 unità.

**CENGARLE**, *Sottosegretario di Stato per i trasporti e l'aviazione civile*. Il Governo si rimette alla Commissione.

**CARRI**. Se si solleveranno obiezioni per i dipendenti, possiamo mantenere i loro sostituti.

**PRESIDENTE**. Poiché l'approvazione di questo articolo aggiuntivo importerebbe un aumento di spesa, ne pongo in votazione il principio-base.

*(È approvato).*

Trasmetterò alla V Commissione bilancio il testo del suddetto articolo aggiuntivo affinché ne valuti le conseguenze finanziarie.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

**Votazione segreta.**

**PRESIDENTE**. Indico la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna.

*(Segue la votazione).*

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge: « Integrazione della legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni per l'esercizio del credito navale (Modificato dalla VI Commissione permanente del Senato) (2512-B).

Presenti e votanti . . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 23

Voti contrari . . . . . 10

*(La Commissione approva).*

Disegno di legge: « Norme interpretative ed integrative dell'articolo 16 – secondo e terzo comma – della legge 15 febbraio 1967, n. 40 nonché modifiche all'articolo 5 della legge 29 ottobre 1971, n. 880 (2478).

Presenti e votanti . . . . . 33

Maggioranza . . . . . 17

Voti favorevoli . . . . . 30

Voti contrari . . . . . 3

*(La Commissione approva).*

*Hanno preso parte alla votazione:*

Baghino, Baldassari, Bargellini, Becciu Belci, Bisaglia, Bodrito Antonio, Canestrari Carri, Catella, Ceravolo, Ciacci, Dal Maso Fioriello, Foscarini, Froio, Galasso, Guglielmino, Korach, Lombardi Giovanni, Mancin Antonio, Marino, Marocco, Marzotto Caotorta Merli, Piccinelli, Pisanu, Poli, Russo Ferdinando, Scipioni, Skerk, Spinelli e Volpe.

**La seduta termina alle 17,5.**

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

**Dott. GIORGIO SPADOLINI**

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO